

## **TRIBUNALE DI VARESE**

Nel causa RG 793/2015 promossa da

- **ALIZZI Caterina Santa**, con l'avv. L. Marsico

- ricorrente -

nei confronti di

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA – M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** con il dr. Gaetano Citrigno

- resistente –

### **MEMORIA AUTORIZZATA PER LA RICORRENTE**

In ottemperanza all'ordinanza del 9.3.2016 di codesto Ill.mo Tribunale, si segnala quanto segue.

In ordine alla giurisdizione, si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 15.12.2016 n. 25840, che ha chiarito il discrimine tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, affermando che *“ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. ... Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.



Ebbene, nel caso di specie, la sig.ra Alizzi ha chiesto il riconoscimento di un proprio diritto – già esistente sulla base della normativa esistente – alla presentazione della domanda per l’inserimento nelle GAE, previa disapplicazione di atti amministrativi, per cui sussiste la giurisdizione del Tribunale adito.

In ordine al merito della vertenza, si osserva che la giurisprudenza del giudice amministrativo è uniformemente orientata nel senso di ritenere che *“i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE”* (così CdS, ad. plen. 27.4.2016 n. 1, in sede cautelare sub doc. 11); si attende per il 2017 la pronuncia nel merito della medesima adunanza plenaria del Consiglio di Stato).

Quanto al giudice ordinario, si producono:

12) Trib. Como sent. n. 82 del 10.5.2016 (in senso conforme il medesimo Tribunale si è espresso anche con le sentenze del 21.1.2016 e del 3.2.2016);

13) Trib. Vicenza ord. n. 3060 del 3.8.2015 (in senso conforme le ordinanze nn. 3059, 3079 e 3081 del 3.8.2015);

14) Trib. Pordenone ord. n. 1016 del 20.7.2015 (in senso conforme le ordinanze del 11.6.2015 e del 2.11.2015).

Si segnalano anche le seguenti decisioni di merito, che hanno riconosciuto in capo ai diplomati magistrali ante 2001/2002 il diritto all’inserimento nelle GAE, III fascia: Trib. Avezzano ord. 9.6.215; Trib. Cremona ord. 12.6.2015; Trib. Frosinone ord. del 17.6.2015 e del 15.7.2015; Trib. L’Aquila ord. 7.7.2015; Trib. Tivoli ord. 24.7.2015; Trib. Ravenna ordinanze del 25.7.2015 e del 10.9.2015; Trib. Gela ord. 28.7.2015; Trib. Udine ord. n. 2311 del 1.8.2015; Trib. Enna ordinanze del 13.8.2015 e del 6.10.2015; Trib. Ferrara



ord. 13.8.2015; Trib. Salerno ord. 8.9.2015; Trib. Grosseto ord. 2.10.2015;  
Trib. Siena sent. 299 del 11.11.2015; Trib. Ravenna ord. 9.2.2016; Trib. Latina  
ord. 19.5.2016; Trib. Pistoia ord. del 28.9.2016.

Si producono i seguenti documenti: 11) CdS ad. plen. Ord. 27.4.2016; 12) Trib.  
Como sent. n. 82/2016; 13) Trib. Vicenza ord. n. 3060/2015; 14) Trib.  
Pordenone ord. n. 1016/2015.

Varese, 30 dicembre 2016

Avv. Luca Marsico

